



CITTÀ DI POTENZA

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO TURISMO
POLITICHE PER ARTIGIANI

N 9/ 2012 REGISTRO ORDINANZE

ORARI DEI NEGOZI , DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

PREMESSO

che, con il D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 sono state apportate modifiche all'art.3, comma 1 lett.d-bis) – introdotta dall'art. 35 comma 6 del D.L. 16 luglio 2011 conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 , n. 111- del D.L. 4 luglio 2006, n.223 conv.con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , n.248;

che il comma 1 dell'art. 3 ,per la parte che qui interessa, dispone :”.....*le attività economiche di distribuzione commerciale ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*

omissis;

d-bis)il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;

ATTESO

che ,con le Ordinanze Sindacali n. 9 del 30 dicembre 2011 e n. 3 del 27 gennaio 2012 ,si è disposta l'applicazione della norma di cui sopra per gli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, per il periodo ricompreso tra il 7 gennaio 2012 ed il 6 gennaio 2013 ;

RITENUTO

opportuno definire , in conformità alla predetta normativa nazionale , gli orari degli esercizi commerciali al dettaglio , delle altre attività di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in maniera permanente ,sino all'emanazione di diverso ed eventuale nuovo provvedimento;

RITENUTO

necessario , con la presente ordinanza , modificare l'Ordinanza n.262 del 22 dicembre 2008 limitatamente ai punti 1-7, fatto salvo l'obbligo di osservanza dei medesimi ai fini delle prescrizioni di cui al punto 8 della stessa Ordinanza 262/2008;

PRESO ATTO

che, in riferimento alle attività di commercio su aree pubbliche, la Legge Regionale n.19/1999, con l'art.27 (*Indirizzi in materia di orari*), come sostituito dall'art.22 della L.R.n.23/2008, al comma 1, stabilisce che gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private ;

VISTO il D.Lgs . 31 marzo 1998, n. 114 ;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006 , n.223 conv. con modif. dalla L. 4 agosto 2006 , n. 248;

VISTA la L. 15 luglio 2011 , n. 111 di conv. del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 ;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2012 , n, 214;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. ;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 ;

VISTO lo Statuto Comunale ;

DISPONE

- **che** ,per gli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio cittadino devono intendersi, in maniera permanente ,sino all'emanazione di diverso ed eventuale nuovo provvedimento disciplinante la medesima materia , soppressi i seguenti obblighi:

- il rispetto degli orari di apertura e chiusura;
- l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Ciascun esercente è tenuto ad esporre un cartello ben visibile o altri supporti informativi, sia all'interno che all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di vendita adottato .

E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto .

DISPONE, altresì,

- per gli operatori commerciali su area pubblica , per il periodo di vigenza del presente provvedimento , la seguente regolamentazione oraria:

- gli operatori titolari di posteggio all'interno del mercato mensile o dei mercati rionali cittadini sono soggetti , per i giorni di tenuta del mercato ,agli orari di cui all'art.2 delle vigenti '*NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*' di cui alla D.C.C. n.27/2001 (Elab.'2') ;
- gli operatori titolari di posteggi isolati ubicati sul territorio cittadino devono osservare gli orari di cui alla relativa concessione nei giorni della settimana previsti dalla stessa;
- gli operatori che esercitano l'attività su area pubblica in città all'interno di box- prefabbricati o similari e gli operatori titolari , ex art .8 delle predette "*NORME COMUNALI ecc.ecc.*",di posteggi assegnati in città in occasione di festività e di ricorrenze ed eventi particolari devono osservare la regolamentazione oraria prevista dalla presente ordinanza per gli esercizi di commercio al dettaglio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, per la violazione delle fattispecie contenute nella presente ordinanza non rientranti nella materia degli orari si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere **dal 7 gennaio 2013**.

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it., nonché, per estratto, tramite stampa locale.

Copia del presente provvedimento è trasmessa al Comando della Polizia Municipale, all'Ufficio Stampa ed all'Ufficio Relazione con il Pubblico, alle Unità di Direzione 'Polizia Locale Protezione Civile,' 'Mobilità', 'Cultura e Turismo', 'Ambiente', per quanto di competenza.


La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente disposizione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, **31 dicembre 2012**

mtl /LS

L'ASSESSORE
LUCIANO DE ROSA



IL SINDACO
VITO SANTARSIERO

